

Comune di FONTANAFREDDA

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE 2025

Il Collegio dei Revisori,

VISTI

- l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 recante "Funzioni dell'organo di revisione";
- l'art. 40 del D.Lgs. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) come modificato dal D.Lgs. 75/2017 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO

- della Delibera della Corte dei Conti del Veneto n. 263/2016/PAR che attribuisce al provvedimento di costituzione del Fondo risorse decentrate la natura di atto formale unilaterale di competenza dirigenziale, trattandosi di atto proprio di natura gestionale, e sancisce che il medesimo provvedimento è sottoposto a certificazione dell'organo di Revisione;

ESAMINATA

- la proposta di determinazione della Responsabile dell'Area Amministrativa Finanziaria relativa alla costituzione del Fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2025;

PRESO ATTO

del Contratto Collettivo di Comparto del Personale non dirigente per il triennio normativo ed economico 2019-2021 sottoscritto in data 19.07.2023;

dell'art. 45 del Contratto Collettivo di Comparto del personale non dirigente – triennio normativo ed economico 2019-2021 sottoscritto in data 19.07.2023 con il quale viene approvata la Costituzione e la disciplina del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale non dirigente a decorrere dal 1^a gennaio 2023 come di seguito riportato;

TITOLO VII

FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA DEL PERSONALE DEL COMPARTO

Art. 45

(Costituzione e disciplina del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, in ciascun Ente è costituito il fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale del Comparto, destinato ad attuare le progressioni economiche all'interno delle categorie e ad incentivare la produttività. A valere dalla medesima data, le risorse stabili determinate ai sensi dell'articolo 32, comma 1 e comma 8, del CCRL 15.10.2018 in funzione del numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data del 31.12.2016 vengono consolidate al 31.12.2018; analogamente vengono consolidate le risorse di cui all'art. 32, comma 3, lettera d) del CCRL 15.10.2018 in relazione alle cessazioni dal servizio avvenute fino al 31.12.2021.
2. L'importo annuo per dipendente delle risorse stabili ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai commi 9 (incremento organico) e 12 (trasferimento di personale) è quantificato nella seguente tabella:

Categoria	Importo annuo per dipendente risorse stabili
A	€ 917
B	€ 1.016
C	€ 1.177
D	€ 2.271
PLS	€ 1.012
PLA	€ 1.124
PLB	€ 1.944
PLC	€ 2.235
FA	€ 1.092
FB	€ 1.177

3. A decorrere dal 1° gennaio 2023, l'ammontare annuale delle risorse variabili è determinato in funzione del numero di dipendenti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data del 31 dicembre 2020 ed è quantificato nell'importo di euro 720,00.
4. Gli importi indicati ai commi precedenti sono al netto degli oneri riflessi.
5. In relazione ai trasferimenti di personale operati in attuazione di quanto previsto dalle leggi regionali n. 21/2019 e n. 19/2020, ivi comprese le disposizioni transitorie per il superamento delle Unioni territoriali intercomunali, trova applicazione quanto previsto dal comma 12.
6. L'ammontare delle risorse stabili, determinato ai sensi del presente articolo, è destinato al finanziamento delle progressioni economiche all'interno delle categorie nei limiti delle somme a tal fine destinate dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa; qualora tale ammontare non venga destinato interamente alla predetta finalità, la parte residua incrementa l'ammontare delle risorse variabili per il medesimo anno. Le progressioni economiche sono attribuite a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo. L'ammontare delle risorse variabili è destinato ad incentivare la produttività del personale.
7. Le risorse stabili del fondo di cui al comma 1 sono incrementate annualmente dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità, al maturato economico in godimento, e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale in servizio, compresa la quota di 13 mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel fondo dall'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno.
8. Le risorse variabili del fondo di cui al comma 3 sono incrementate annualmente:
 - a) dalle risorse derivanti da disposizioni normative che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni;
 - b) dalle economie accertate sul fondo dell'anno precedente al netto delle risorse non distribuite per mancato raggiungimento degli obiettivi di performance, che rientrano nella disponibilità delle risorse variabili, indipendentemente dalla loro provenienza;
 - c) per una quota determinata ai sensi del comma 3 e relativo importo, in proporzione alle unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari ad almeno sei mesi. Rimane escluso da questa disciplina il personale assunto ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000;
 - d) dalle risorse stabilite dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa per corrispondere quanto previsto dall'art. 15 del presente contratto.
9. Gli enti che abbiano incrementato in maniera stabile l'organico rispetto al personale in servizio al 31.12.2016 aumentano le risorse stabili del fondo, determinate ai sensi del presente articolo, per una quota calcolata applicando i parametri di cui al comma 2 al corrispondente ulteriore numero di unità.
10. Gli oneri delle voci stipendiali accessorie diverse da quelle indicate ai commi 1, 2 e 3, compreso il lavoro straordinario, continuano ad essere imputati a carico del bilancio degli Enti. La quantificazione di tali risorse è calcolata in base alle norme legislative e contrattuali vigenti ed è soggetta ai soli vincoli normativi relativi alla sostenibilità della spesa di personale nel tempo vigente.
11. Ferme restando le disposizioni in materia di organizzazione e dell'orario di lavoro contenute nel D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, è disapplicato l'art. 17, comma 8, del CCRL 01/08/2002.
12. Ogni qualvolta si operi un trasferimento di personale, tra enti del Comparto, in attuazione dell'articolo 31 del D. Lgs. 165/2001, l'ente cedente e quello cessionario, nella costituzione dei fondi, rispettivamente riducono e incrementano gli stessi di una quota di risorse stabili e variabili determinata ai sensi dei commi 1, 2 e 3 in relazione alle unità di personale trasferito.
13. Nei casi di assegnazione temporanea di personale alle forme di gestione associata delle funzioni e dei servizi di cui alla LR n. 21/2019 e limitatamente alla durata della medesima assegnazione, gli enti titolari del rapporto di lavoro e l'ente di destinazione rispettivamente riducono e incrementano i fondi di una quota di risorse variabili determinata ai sensi del comma 3 in relazione alle unità di personale assegnato e riproporzionato in base al tempo di lavoro. Le risorse calcolate come al periodo precedente sono destinate indistintamente all'incentivazione del personale della forma associativa.
14. Qualora in sede di prima applicazione della disciplina di cui al presente articolo, le risorse stabili necessarie alla copertura degli oneri relativi a progressioni economiche relative all'annualità 2022 risultassero superiori alle risorse disponibili per tale finalità, secondo la suddetta disciplina, l'ente utilizza una quota delle risorse variabili disponibili da recuperare a valere sulle risorse stabili che si renderanno, di volta in volta, disponibili a seguito di cessazioni, a qualsiasi titolo, dal servizio. Nelle more del completo riequilibrio delle risorse, non possono essere attribuite nuove progressioni economiche.

PRESO ATTO CHE

- l'art. 45 comma 15 recita: "il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 32 del CCRL 15.10.2018"

• PRESO, INOLTRE, ATTO CHE

- l'art. 47 del summenzionato CCRL prevede che gli Enti determinino annualmente e separatamente l'ammontare delle risorse destinate alle finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 1 dell'art. 45 (risorse stabili e variabili) nonché quello riferito complessivamente alle altre voci stipendiali richiamate al comma 10 (indennità imputate a carico del bilancio e straordinario);
- l'art. 46 del summenzionato CCRL che ridetermina l'importo annuo per dipendente delle risorse variabili di cui all'art. 32 del CCRL 15/10/2018;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
-

RICHIAMATE

- le deliberazioni di Giunta Regionale n. 1885/2020 e 1994/2021 nelle quali vengono definiti, distinti per classe demografica, i valori soglia del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti, fissando la validità dei nuovi vincoli di finanza pubblica per il periodo 2021 – 2025;
-

RICHIAMATO

- quanto evidenziato dalla Corte dei Conti in sede di certificazione del C.C.R.L. 19.07.2023, ovvero che gli aumenti del salario accessorio consentiti dal C.C.R.L. medesimo, ivi compresi quelli derivanti dal venir meno dei limiti anzidetti, "vengono rimessi alla scelta e alla responsabilità dei singoli enti nell'assunto che le opportunità offerte dalle relative disposizioni contrattuali dovranno essere indirizzate a rappresentare un utile strumento di aumento dell'efficienza organizzativa e un positivo fattore di sviluppo in un'ottica di flessibilità e tempestiva risposta alle esigenze funzionali contingenti";

PRESO ATTO CHE

- eventuali incrementi delle voci relative al salario accessorio devano essere formulati dall'organo politico, in particolare dalla Giunta comunale, che dovrà definire la propria strategia di rispetto, nel tempo, dell'obbligo di finanza pubblica relativo alla sostenibilità della spesa di personale, nella consapevolezza che l'erogazione di maggiori indennità potrebbe influire, ad esempio, sulle capacità assunzionali, e viceversa;

DATO ATTO

- che la spesa relativa alla costituzione del fondo e delle indennità fuori fondo per l'anno 2025 è stata prevista nel bilancio di previsione dell'esercizio 2025/2027;
-

RACCOMANDANDO

- all'Ente il continuo monitoraggio del rispetto dei parametri previsti dalla normativa sul contenimento della spesa di personale.

CERTIFICA

- che il Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa è stato determinato secondo il disposto dell'art. 45 del C.C.R.L. 2019-2021
-

Fontanafredda, lì 27.06.2025

Firmato digitalmente - Il Collegio dei Revisori
Dott.ssa Silvia Contardo
Dott. Alessandro Ceretti
Dott. Francesco Marchesan